



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **485** del 24 APR. 2024

Convenzione a titolo non oneroso tra Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per attività di collaborazione reciproca relativamente alla procedura di congelamento di corticale ovarica e di tessuto testicolare per preservazione della fertilità.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – *“al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione”*;

Richiamata, la deliberazione n. 7 del 01.01.2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione prende atto che, a far data dal 01.01.2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultano in capo alla ASST di Monza alla data del 31.12.2022;

Richiamata la deliberazione n. 17 del 27.03.2023 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione – al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti - ha attribuito al Direttore Generale alcune deleghe di funzioni e di firma, come da prospetti allegati alla succitata deliberazione;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 702 del 14.07.2022, con cui l'allora ASST Monza aveva approvato, fino al 31.12.2023, la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per attività di collaborazione volta alla crioconservazione di corticale ovarica per preservazione della fertilità, a favore delle pazienti della S.C. Ginecologia Monza dell'allora ASST Monza, a titolo non oneroso;

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Dott. Luca Bresolin, Direttore della Direzione Medica di Presidio, con e-mail del 24.11.2023 e 21.02.2024, in merito alla necessità di rinnovare la convenzione in questione;
- la nota prot. IRCCS San Gerardo 27703 del 27.11.2023, con cui la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha chiesto alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano la disponibilità a rinnovare la convenzione in oggetto;
- la mail del 12.02.2024, con cui la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha confermato l'interesse a proseguire l'attività di collaborazione in argomento, proponendo di integrare la stessa anche per la crioconservazione del tessuto testicolare;

Precisato che:

- le SS.CC. di Ginecologia, Pediatria e Urologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori eseguono a favore di bambine/i e giovani donne/uomini, che dovranno sottoporsi a terapie ad alto rischio gonadotossiche o che presentano patologie genetiche che implicano una menopausa e/o andropausa prematura, prelievo di tessuto ovarico e testicolare per preservarne la fertilità;
- tale tessuto deve essere crioconservato presso Centri PMA (Procreazione Medica Assistita) altamente specializzati e accreditati in attuazione del D.Lgs. n. 16/2010 e nel rispetto del D.Lgs. n. 191 del 22.06.2007 di recepimento delle Direttive 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Considerato che presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Fondazione) è presente una U.O.S.D. PMA (Procreazione Medica Assistita) del Dipartimento della Donna, del Bambino e del Neonato, accreditata e che rispetta i requisiti di qualità e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 191/2007 sopra richiamato;

Ritenuto di definire in capo al Dott. Luca Bresolin, Direttore della Direzione Medica di Presidio, la responsabilità della gestione dell'attività di collaborazione oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di approvare e stipulare con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la convenzione per attività di collaborazione reciproca relativamente alla procedura di congelamento di corticale ovarica e di tessuto testicolare per preservazione della fertilità, a favore dei pazienti delle SS.CC. di Ginecologia, Pediatria e Urologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a titolo non oneroso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2026, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento in quanto tale non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai



sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, la convenzione per attività di collaborazione reciproca relativamente alla procedura di congelamento di corticale ovarica e di tessuto testicolare per preservazione della fertilità, a favore dei pazienti delle SS.CC. di Ginecologia, Pediatria e Urologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a titolo non oneroso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2026, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di definire in capo Dott. Luca Bresolin, Direttore della Direzione Medica di Presidio, la responsabilità della gestione dell'attività di collaborazione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento in quanto tale non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi



Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

485

del **24 APR, 2024**

Convenzione a titolo non oneroso tra Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per attività di collaborazione reciproca relativamente alla procedura di congelamento di corticale ovarica e di tessuto testicolare per preservazione della fertilità.

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing: Dott.ssa Roberta Mazzoli

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E LA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI
TINTORI PER UNA COLLABORAZIONE RECIPROCA RELATIVAMENTE ALLA
PROCEDURA DI CONGELAMENTO DI CORTICALE OVARICA E DI TESSUTO
TESTICOLARE PER PRESERVAZIONE DELLA FERTILITA'**

TRA

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale n. 04724150968, di seguito denominata **Fondazione**, nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

E

la **Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori**, con sede in Monza, via G. Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 12698710964, di seguito denominata **San Gerardo**, in atto rappresentata dal Dott. Silvano Casazza, Direttore Generale, delegato ai sensi della deliberazione del CdA n. 17 del 27.03.2023 alla sottoscrizione della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la **Fondazione** ed il **San Gerardo** per una collaborazione reciproca relativamente alla procedura di congelamento di corticale ovarica per preservazione della fertilità e ciò al fine di estendere ad un più ampio numero di pazienti oncologiche l'opportunità di procedere a tale percorso.

Nello specifico, tale collaborazione prevede l'esecuzione dell'intervento chirurgico in laparoscopia/laparotomia per il prelievo di corticale ovarica e in chirurgia open per il prelievo di tessuto testicolare presso le S.C. Ginecologia, Pediatria e Urologia del

San Gerardo e la lavorazione, crioconservazione e stoccaggio del campione autologo presso la SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA della Fondazione.

L'attività oggetto della convenzione non dovrà comunque precludere in alcun modo lo svolgimento delle attività istituzionali dei Servizi interessati.

ART. 2 – Modalità operative/responsabilità

L'attività in parola verrà effettuata nell'ambito del Programma di preservazione della fertilità concordato tra le SS.CC. interessate della Fondazione e del San Gerardo, secondo le responsabilità e modalità di svolgimento come nel seguito meglio precisate:

- responsabilità da parte del San Gerardo dell'esecuzione dell'intervento chirurgico in laparoscopia/laparotomia per il prelievo di corticale ovarica e in chirurgia open per il prelievo di tessuto testicolare presso la propria S.C. Ginecologia
- responsabilità a carico del San Gerardo dell'organizzazione del trasferimento in sicurezza del materiale prelevato verso la Fondazione
- gestione del paziente effettuata nel rispetto dei criteri e delle indicazioni del San Gerardo
- esecuzione da parte del San Gerardo degli esami sierologici (Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc) necessari per lo stoccaggio del campione ed il loro invio alla Fondazione unitamente al prelievo bioptico
- recepimento e condivisione da parte del San Gerardo delle procedure e dei documenti relativi alla crioconservazione della corticale ovarica o di tessuto ovarico presso la Fondazione
- emissione della richiesta per l'esame istopatologico/citopatologico del campione di corticale ovarica o tessuto ovarico prelevato da parte del San Gerardo

- esecuzione dell'esame istopatologico/citopatologico del campione di corticale ovarica o tessuto testicolare da parte della Fondazione e rilascio del referto direttamente al paziente/genitore/legale rappresentante
- lavorazione, criopreservazione e stoccaggio presso la SC Pronto Soccorso e Accettazione Ostetrico-Ginecologica e PMA della Fondazione come da procedura in uso
- canone annuale per la conservazione del tessuto a carico della paziente.

ART. 3 – Compensi

La collaborazione avverrà, reciprocamente, a titolo non oneroso.

ART. 4 – Coperture Assicurative

Le Parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della normativa vigente.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

ART. 5 – Trattamento dati

La Fondazione ed il San Gerardo sono titolari autonomi dei dati e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il personale interessato, rispettivamente della Fondazione e del San Gerardo, si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità della controparte, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento

(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il personale interessato, rispettivamente della Fondazione e del San Gerardo, così designato dalla controparte, si impegna a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui viene a conoscenza durante l'espletamento della attività di cui alla presente convenzione, nonché ad attenersi alle istruzioni, rispettando la vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6 – Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le Parti dichiarano di aver adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione con all'interno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il Codice etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet in Sezioni Amministrazione Trasparente) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 7 – Disposizioni finali

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione ed il San Gerardo.

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

ART. 8 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al **31.12.2026**. Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dal presente atto, le stesse dovranno intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla presente convenzione, dall'1 gennaio 2024, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le Parti a mezzo raccomandata R/R oppure tramite posta elettronica certificata, con almeno un mese di preavviso. Non è previsto il tacito rinnovo.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 9 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, con oneri a carico solidale delle parti. Il San Gerardo assolve con Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 07.03.2023. La Fondazione corrisponderà l'imposta di bollo in modo virtuale, con autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Per Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori

Per delega ai sensi della deliberazione CdA n. 17 del 27.03.2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvano Casazza

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93, art. 3, c. 2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e s.m. e i..

Copia non utilizzabile per fini legali